



COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
(Provincia di Trapani)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATIVI TRATTAMENTI.

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO N. 32 DEL 14/05/2008**

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
DALL'11/06/2008 AL 25/06/2008**

E' DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA - 3 LUG 2008



**Il Segretario Generale
(Dott. Vincenzo Barone)**



COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

(Provincia Regionale di Trapani)

SETTORE SOCIO CULTURALE

- *Ufficio Servizi Sociali* -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEGLI INTERVENTI

DI ASSISTENZA ECONOMICA E PER

**L'ATTUAZIONE DEI RELATIVI
TRATTAMENTI**

TITOLO I

DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

ART.1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, nell'ambito di principi dettati dall'art.38 della costituzione dalla L.R. n.22/86 e dalla legge 328/2000, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni economiche di disagio economico
- 2) La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso l'individuazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART.2

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Il Comune di Calatafimi Segesta provvede ad erogare il servizio di assistenza economica intesa come intervento assistenziale come previsto dall'art.3 della L.R.22/86, dal Regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, emanato con D.P.R.S. del 28.05.1987 e dall'art. 12 della L.R. n.33/91 e per ultimo dalla legge 328/2000.
- 2) L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:
 - o Alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto delle esigenze minime vitali per tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
 - o All'effettuazione di accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - o Alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
 - o All'accertamento, in sede istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti e agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

ART.3

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
 - a) Assistenza economica straordinaria
 - b) assistenza economica continuativa;
 - c) Assistenza economica abitativa;
 - d) Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
 - e) Assistenza economica alle famiglie bisognose con figli riconosciuti dalla sola madre;
 - f) Assistenza economica per servizi da rendere in favore della collettività;

- g) Assistenza economica mediante interventi assistenziali in natura;
- 2) gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

ART.4
SOGGETTI ASSISTIBILI

- 1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti, dal presente regolamento, i cittadini residenti nel Comune, oppure che dimostrino di vantare nei confronti dello stesso il domicilio di soccorso a seconda delle condizioni di cui al successivo comma, che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni e i criteri fissati dai successivi commi.
- 2) In relazione al precedente comma viene specificato che:
 - a) I servizi e gli interventi urgenti e/o di soccorso e/o di assistenza per i quali il presente regolamento prescrive l'esercizio dell'azione di rivalsa presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, del domicilio di soccorso;
 - b) Gli altri servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale interessato ad eccezione dei casi previsti al successivo comma.
- 3) Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso, fermo restando che in tali casi l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la facoltà di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento.

ART.5
DOMICILIO DI SOCCORSO

- 1) Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni, ovvero, ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita, e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato Italiano.
- 2) Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.
- 3) Ove l'intervento assistenziale riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare, o il nucleo di convivenza di tipo familiare, il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando, comunque, l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.
- 4) Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

ART.6
ESPLICITAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO/BISOGNO ECONOMICO CON
RIFERIMENTO ALLE DIVERSE FORME DI ASSISTENZA-FABBISOGNO
ASSISTENZIALE

In relazione al precedente articolo 3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri sottoriportati:

- a) Agli effetti dell'assistenza economica straordinaria lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali consolidate nell'anno fiscale vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento che disciplinano tale forma di assistenza in riferimento ai singoli soggetti e/o nucleo familiare.
- b) Agli effetti dell'assistenza continuativa si considerano in condizione di disagio/bisogno economico i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del "MINIMO VITALE", inteso come livello reddituale minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale; il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra l'ammontare del reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato dal presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare;
- c) Agli effetti dell'assistenza economica esplicitata sub lettere "c" - "d" - "e" - "f" e "g" del precedente art.3 lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni soggettive, di fatto e reddituali, previste dalle specifiche norme del presente regolamento nonché, per quanto concerne l'assistenza conseguibile attraverso l'attività lavorativa, al presupposto giuridico della determinazione dell'Ente, di utilizzare il soggetto richiedente in attività lavorative socialmente utili.

ART. 7
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

- 1) In relazione al precedente articolo, sub lettera "b" e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del "MINIMO VITALE", idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.
- 2) il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sottospecificati:
 - CAPO FAMIGLIA: 75% della quota base di cui al 1° comma;
 - CONIUGE A CARICO: 25% della quota base di cui al 1° comma;
 - ALTRI FAMILIARI A CARICO: 15% della quota base di cui al 1° comma.
 - FAMILIARE A CARICO DA 0 A 14: 35% della quota base di cui al 1° comma.
- 3) Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente comma viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:
 - a) alimentazione;
 - b) abbigliamento;
 - c) governo della casa;
 - d) vita di relazione.

Tale fabbisogno economico, per le stesse finalità, non comprende:

- a) Il canone di locazione, in relazione al quale viene riconosciuta separatamente una quota non superiore al 50% della somma definitiva dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal suo nucleo familiare, qualora venga dimostrata dallo stesso richiedente la sussistenza giuridica del rapporto locativo;
 - b) Le spese sanitarie, analiticamente documentate, che eventualmente restassero a carico del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare in base alla normativa sull'assistenza sanitaria obbligatoria e sempre che non derivino da libere scelte del richiedente.
- 4) Si precisa che ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre all'attestazione Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionali, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegni familiari ed assegni per nucleo familiare – legge 448/98, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta, rendite INAIL etc.

ART.8

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1) La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.
 - a) All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dall'attestazione ISE e da ogni altra valida documentazione in originale o copia autentica, ritenuta utile ai fini delle richiesta presentata.
- 3) Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali a termini del presente regolamento è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti.
- 4) l'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata presso l'ufficio competente di questo Ente.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

ART.9

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

- 1) L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art.3 sub lettera "a" rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a- soggetti c/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo, opportunamente documentate e verificate dall'Ufficio Servizi Sociali.

Tali situazioni devono concernere:

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e

- prolungate, necessità di applicazione di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);
- b) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente
 - c) venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
 - d) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
 - e) grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza istituzionale;
- 2) I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

ART. 10

DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

A - Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche (art. 9, 1° comma, lettera "a")

- 1) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "a"- 1° comma - del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente articolo 8, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente alle spese sostenute e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone in caso positivo, l'entità complessiva.
- 2) Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute, documentate in originale, e in ogni caso fino ad una cifra massima di €.1500,00.
- 3) Nella fattispecie si prescinde dalla condizione di disoccupazione ma non dal possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione, e si individua come reddito base quello dell'intero nucleo familiare, corrispondente al triplo del minimo vitale, calcolato sulla base del minimo pensionistico INPS, annualmente rivalutato.
 - a) Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso fino 70% e comunque fino ad un massimo di €. 350,00 mensili, del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN semprechè si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di idonea documentazione fiscale comprovante l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciate da farmacie regolarmente autorizzate.

B - Contributo straordinario per perdita di alloggio (art. 9 1° comma, lett. "b")

- 4) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "b"- 1° comma - del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art.8, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.
- 5) Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio-familiare, appurata dall'Assistente Sociale, potrà proporre:
 - a) il contributo straordinario \ ospitalità a carico del comune;
 - b) il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio;
- 6) Il contributo straordinario per ospitalità di cui al precedente comma 5 lettera a) soggiace alla seguente disciplina:

L'ospitalità presso centri di accoglienza comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione alloggiativa. Essa, di norma, non può protrarsi per un periodo superiore a giorni quindici;

Il protrarsi dell'ospitalità oltre giorni quindici e comunque per un periodo massimo di 90 giorni non consentirà al soggetto/nucleo assistito di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell'alloggio prevista dal successivo comma nè del contributo per l'assistenza abitativa di cui all'art. 14 del presente regolamento.

6) Il contributo straordinario per perdita dell'alloggio di cui alla precedente comma 5 lettera b) soggiace alle seguenti condizioni:

- viene determinato, su proposta del servizio sociale, ove non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente comma, entro il limite massimo di €. 750,00 annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute/fatture in originale. Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare una volta e mezzo il minimo vitale.

- il contributo stesso è alternativo sia al contributo per l'assistenza abitativa disciplinato dal successivo art.14 che al contributo/ospitalità a carico del Comune di cui al comma 5 lettera a) del presente articolo, qualora tale ospitalità si protragga per un periodo superiore a giorni quindici.

C- Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso abbandono e detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale. (art.9 1° comma - lettera "c ")

7) I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art.8, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

8) Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fra un minimo di €.750,00 e un massimo di €. 1.300,00, tenendo conto, a tal fine, del carico familiare ed applicando in particolare l'aumento di €.50,00 per ogni familiare a carico, sempre nel rispetto del suddetto limite massimo di intervento e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi il triplo del minimo vitale.

D - Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria. (art. 9 - comma 1° - lettera "d ")

1) I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art.8, idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

2) Il contributo (che è comunque alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata al punto A) del presente articolo viene determinato in una cifra massima pari a €.750,00, tenuto conto anche degli eventuali componenti a carico, ossia senza alcuna possibilità di maggiorazione in relazione al carico familiare e a condizione che il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

E - Contributo straordinario per sostegno economico in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap. (art. 9 - 1° comma lett. "e").

Il contributo straordinario previsto dal precedente art. 9 - 1 ° comma sub lettera “e” – che è comunque alternativo all'assistenza economica continuativa, all'assistenza abitativa e al servizio di aiuto domestico, va determinato in relazione alla situazione familiare dell'assistito entro il limite massimo di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato. Per poter accedere al beneficio di cui al precedente comma il reddito complessivo familiare o del nucleo familiare non deve superare i limiti di legge.

ART.11

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA URGENTE O DI EMERGENZA

1) Per fare fronte ad esigenze particolarmente urgenti o di emergenza, l'Amministrazione Comunale su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, provvede ad erogare un contributo straordinario da determinare, entro il limite di €.500,00, in relazione al motivo del bisogno ed alla composizione del nucleo familiare.

2) Nel contesto dell'istanza finalizzata alla concessione del contributo straordinario ed urgente l'interessato dovrà:

- esplicitare le particolari esigenze assistenziali e i motivi di urgenza addotti a sostegno della richiesta, comprovandoli ove possibile, con idonea documentazione;
- dichiarare la consistenza del proprio nucleo familiare;
- esplicitare la condizione di disagio economico avvertita, avuto riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare, da dimostrare mediante esibizione dell'attestazione ISE e alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza.

3) Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente si prescinde da particolari limiti di reddito, a condizione che dai dati dichiarati ed adeguatamente verificati emerga un effettivo fabbisogno assistenziale urgente.

ART. 12

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLE SPESE FUNERARIE PER GLI INDIGENTI

- 1) Qualora decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale.
- 2) L'intervento contributivo di cui al presente articolo in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico-sanitarie, viene attuato con ordinanza del Sindaco.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA PERIODICA O CONTINUATIVA

ART. 13

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che, vista la loro situazione socio-sanitaria, non possono essere oggettivamente inseriti attivamente in altre forme di intervento. Rientrano in questa categoria gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 60%. L'intervento deve essere definito in un progetto personalizzato predisposto dall'Assistente Sociale del Comune che ha in carica l'utente, e deve contenere:

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;

- ammontare della somma mensile da erogare;
- verifica dell'evoluzione socio-economico del progetto

Possano accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari (si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati: fanno altresì parte del nucleo familiare i convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza, Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed abbia carattere di stabilità o le persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale. Concorrono alla formazione del reddito i cespiti soggetti ad imposta IRPEF relativa a tutti i componenti del nucleo familiare come precedentemente costituito in età lavorativa, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, o meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato completamente la situazione reddituale e pertanto in questi casi si tiene conto della situazione economica attuale del richiedente e non dall'ISE.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data di presentazione della richiesta, avrà la durata prevista nel progetto individuale, comunque non superiore a mesi nove, e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi.

Qualora detti parenti, seppure in condizioni di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

L'intervento non potrà superare € 200,00 mensili per nove mesi e nella valutazione dello somma da erogare gli operatori dovranno tener conto di altri eventuali interventi forniti all'assistito da servizi pubblici.

Comunque l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione temporanea in percentuale.

ART. 14

ASSISTENZA ABITATIVA

1) L'Amministrazione Comunale al fine di consentire a soggetti\ nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambiente di tipo familiare può accordare agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa.

2) Al contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno in stato di bisogno, con reddito complessivo familiare non superiore alla pensione minima INPS, non proprietari di beni immobili, ad esclusione della casa in cui abitano, nè di beni mobili ad esclusione di quelli necessari per il lavoro c/o la deambulazione, che siano nella condizione di dimostrare la indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti.

3) L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare mensilmente, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:

a) le spese per l'affitto dell'abitazione in ragione del 50% del canone mensile di locazione come definito dalla normativa sull'equo canone e comunque fino ad un importo massimo mensile di € 80,00;

b) le spese per luce e riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% del relativo canone bimestrale e comunque fino ad un importo massimo di €. 40.00 per ogni bimestre.

4) Per favorire la permanenza degli anziani ultra settantacinquenni nel proprio naturale ambiente di vita, semprechè sussistano i requisiti di cui al precedente comma, l'Amministrazione può concedere un contributo economico finalizzato all'assistenza abitativa, entro i seguenti limiti:

a) fitto (se il richiedente non è proprietario di beni immobili)

limite massimo mensile €. 50.00

Canone acqua, telefono, gas, luce

limite massimo mensile complessivo €. 70.00

c) spese per allacciamento ENEL/una tantum €. 150.00

d) spese di pitturazione \ piccole riparazioni abitazione limite massimo annuo €. 500.00

5) Il contributo di cui ai precedenti commi, previa istanza al Sindaco corredata dalla documentazione prevista all'art. 8 comma 2°, oltre che da una copia autentica del contratto di locazione e dalle ricevute/fatture/bollette in originale, verrà concesso per un periodo di mesi tre, rinnovabili su proposta motivata dell'ufficio di servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi annui. Per cittadini anziani ultra settantacinquenni, il contributo verrà concesso per un periodo di mesi sei, rinnovabile, su proposta motivata dal Servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.

6) Per i cittadini portatori di handicap grave l'assistenza abitativa può essere erogata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione e fino alla concorrenza del complessivo canone di locazione di una unità immobiliare realizzata secondo la normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata.

7) Il contributo di assistenza abitativa, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal precedente art. 9 - 1° comma - sub lettera "a".

ART. 15

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI, DISABILI, ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE O DIMESSI DA STRUTTURE RESIDENZIALI

1) Allo scopo di favorire la permanenza ed eventualmente il rientro di minori, disabili, e anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione, e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.

2) Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione del programma degli interventi socio-assistenziali. L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta del servizio sociale comunale, può essere concesso anche sotto forma di assegno personale.

3) Qualora, all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già deistituzionalizzati, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il doppio della misura indicata al precedente comma.

- 4) Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata dalla documentazione indicata all'art. 8 del presente regolamento, i cittadini - nuclei familiari residenti nel Comune da almeno un anno, il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo corrispondente una volta e mezzo il minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio-lungo.
- 5) L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a deistituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.
- 6) L'ammissione al servizio viene proposta dal servizio sociale comunale con un progetto di intervento personalizzato che, in relazione alla situazione complessiva del nucleo familiare, individuerà l'ammontare del contributo da concedere, la durata dell'ammissione al beneficio e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi (centri diurni - corsi di formazione etc), fatta salva la possibilità di concedere l'assegno personale previsto dal 2° comma del presente articolo.
- 7) E' facoltà del servizio sociale proporre motivatamente, in qualsiasi momento, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettati dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso:
- 8) Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 punto a) del presente Regolamento.

ART. 16 CONTRIBUTO A FAVORE DI GESTANTI NUBILI E MADRI NUBILI

Ai sensi dell'art. 6 e 7 della L.R. 22/86 e della L.R. n. 10 del 31/07/03 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", viene tutelato il diritto alla vita e alla maternità favorendo un intervento finalizzato a prevenire le difficoltà derivanti dalla presenza di figli riconosciuti dalla sola madre con privazione di adeguato sostegno economico e familiare.

L'intervento suddetto è economicamente parametrato come segue:

- o € 200,00 premio di riconoscimento del figlio;
- o € 150,00 mensili per il figlio
- o € 120,00 mensili per il 2° figlio ed eventuali altri.

Il contributo viene concesso fino al compimento del 14° anno di età del minore.

L'ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza il servizio predispone accertamenti periodici sulla persistenza e sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

ART.17 ASSISTENZA ECONOMICA PER SERVIZI DA RENDERSI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire occupando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili. Tali attività consentono di tenere occupati i soggetti beneficiari dell'assistenza economica senza creare assuefazioni a soluzioni di facile e comoda disoccupazione, scoraggiando molti soggetti alla richiesta di assistenza di che trattasi.

La suddetta assistenza ha lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della proprie condizione sociale. Tali prescrizioni possono concretizzarsi anche nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale sopra indicato:

- Coadiuvare nella custodia, vigilanza e manutenzione apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteca, campi sportivi, etc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani.
- servizi istituzionali in genere.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati a disoccupati non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e resi esclusivamente a favore della città.

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, ex detenuti a famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita emarginali o a rischio di emarginazione) i progetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di €. 250,00 mensili per un periodo non superiore a mesi nove. Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato e quella relative al pagamento del contributo.

L'Amministrazione assicurerà ogni soggetto per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni sul lavoro.

CAPO IV ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

ART. 18 SOSTEGNO ECONOMICO MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

- 1) In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari, di vestiario, di suppellettili e di materiale vario;
- 2) Sotto l'aspetto giuridico gli interventi in natura di cui al precedente comma costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale.
- 3) L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 - 1 ° comma - sub lett. a) del presente regolamento;

ART. 19 ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA A BISOGNOSI

- 1) Il Servizio Sociale con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino\ nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può disporre, sempreché sussistano i requisiti, la concessione di "buoni spesa" per l'acquisto di generi di prima necessità secondo il tipo di fabbisogno

accertato e comunque nell'ambito della tipologia merceologica e dei limiti di spesa sottospecificati:

- a) generi alimentari - ad esclusione di alcolici, superalcolici, vino e birra - nella misura massima di € 80,00 mensili per il primo componente il nucleo familiare aumentate di € 30,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di € 200,00;
 - b) vestiario nella misura massima di € 30,00 mensili per il primo componente aumentate di € 15,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di € 80,00 mensili per l'intero nucleo familiare.
- 2) L'assistenza in natura, per entrambe le fattispecie merceologiche previste al precedente comma, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate al precedente art. 13, fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo comma.
 - 3) Possono accedere al servizio di cui ai precedenti commi anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale e i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso. In tal caso l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno.
 - 4) Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 1° comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e la entità economica dell'intervento assistenziale in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'ente;
 - 5) La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

ART. 20

MODALITA' PROCEDURALI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA IN NATURA

- 1) La fornitura dei generi previsti dal 1° comma del precedente articolo è ordinata a ditte locali prescelte dall'amministrazione in base al criterio della maggiore vantaggiosità offerta. Il relativo confronto economico può essere acquisito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di fornitura di beni, all'occorrenza, con riferimento ai prodotti che l'Ente intende fornire.
- 2) La fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal Funzionario responsabile del settore competente per materia, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale;
- 3) Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale in natura, la ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito_ la specificazione del capitolo del bilancio su cui grava la relativa spesa;
- 4) La ditta prescelta ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono tratterà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente per la relativa liquidazione alla scadenza del mese di riferimento;

ART. 21

ASSISTENZA IN NATURA DI CARATTERE URGENTE

- 1) In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel comune. In tal caso il provvedimento concessivo del beneficio dovrà fare espressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente non diversamente ovviabili in relazione alle circostanze o all'emergenza accertati;
- 2) L'intervento assistenziale di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Sindaco fermo restando la responsabilità procedimentale del dipendente preposto al pertinente servizio.

ART.22
ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA FINALIZZATA AL SOSTEGNO
SCOLASTICO E ALLA GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

- 1) In favore di alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio-economica, può essere corrisposto, su proposta motivata dell'ufficio servizi sociali un sostegno economico in natura attraverso il rilascio di buoni per l'acquisto di materiale didattico di corredo personale e di libri non compresi nei buoni-libro già forniti dall'amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
- 2) Possano accedere al beneficio di cui al presente articolo gli studenti residenti da almeno un anno nel territorio comunale, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo l'importo corrispondente al minimo vitale come determinato al precedente articolo 7.
- 3) Al fine di evitare l'utilizzo improprio delle somme assegnate in favore dell'alunno, l'agevolazione verrà concessa una volta l'anno mediante appositi buoni acquisto ciascuno dei quali secondo il tipo di fabbisogno evidenziato dal Servizio Sociale avrà il seguente valore
 - Libri di testo, sussidi didattici e di cancelleria nella misura massima di €.200,00 per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno il sussidio da corrispondere non potrà superare la somma di €. 500,00
 - Vestiario (calzature vestiti, tute, da ginnastica...) nella misura massima di €.150,00. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno il sussidio da corrispondere non potrà superare la somma di €. 400,00.
- 4) Identico sostegno assistenziale può essere esteso fino a completamento degli studi, agli alunni capaci e meritevoli delle scuole medie superiori appartenenti a nuclei familiari economicamente disagiati e che abbiano i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo. In alternativa, a tali studenti può essere concesso un "assegno di studio" di importo complessivo non superiore a €.500,00 annue alle condizioni e con le procedure sotto specificate:
 - a) Il contributo deve essere utilizzato per coprire, in tutto o in parte, le spese da sostenere per l'acquisto di libri di testo e/o di materiale didattico di carattere inderogabile e/o per il pagamento della tassa di iscrizione scolastica;
 - b) Potranno godere del beneficio gli alunni che all'esame di scuola media inferiore abbiano riportato almeno il giudizio di "distinto" e che alla fine dell'anno scolastico precedente a quello della richiesta del contributo abbiano riportato una media non inferiore a "sette" o un giudizio sintetico equipollente;
 - c) L'assegno di studio viene accordato a seguito di segnalazione da parte del Preside dell'Istituto scolastico frequentato dallo studente interessato e previa verifica da parte del servizio sociale comunale, delle relative condizioni di ammissibilità, con esclusivo riferimento agli studenti che abbiano la residenza nel territorio del Comune.

TITOLO II
DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

ART.23
FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
SOCIO ASSISTENZIALI

- 1) la competenza a programmare i servizi e gli interventi assistenziali, avuto anche riguardo al dettato della L.R. n.22/1986, è demandata al Consiglio Comunale che vi provvede a seguito di regolare proposta di deliberazione formalizzata a termini di Statuto e/o di regolamento del Consiglio.
- 2) Tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie che il comune può conseguire attraverso l'impiego di propri mezzi finanziari e dei finanziamenti statali e regionali acquisibili, in sede di predisposizione del programma annuale possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste dal presente Regolamento oppure soltanto alcune di esse. Gli interventi assistenziali stessi verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione e corrispondenti alle risorse desumibili dal bilancio di previsione.
- 3) La programmazione degli interventi socio – assistenziali da attuare con fondi regionale dovrà, comunque rispettare i tempi, le modalità e gli indirizzi desumibili dalle specifiche leggi di finanziamento nonché le direttive formalmente impartite, con carattere di generalità, dal competente Assessorato Regionale
- 4) I servizi e gli interventi assistenziali previsti dal presente Regolamento che non rientrano, ai fini della copertura delle relative spese, nell'ambito revisionale di cui al precedente comma, saranno finanziati, in sede programmatica con risorse proprie dell'Ente o comunque utilizzabili per le specifiche finalità.
- 5) La gestione degli interventi assistenziali di cui al presente Regolamento, ad eccezione degli interventi urgenti riservati alla competenza del Sindaco ai sensi dei precedenti artt.11, 12 e 22 resta subordinata all'esecutività della deliberazione programmatica prevista dal precedente comma 1

ART. 24

COMPETENZE BUROCRATICHE

- 1) Gli adempimenti burocratici relativi alle pratiche di assistenza discendenti dall'attuazione del presente regolamento verranno espletati nell'ambito del Settore Socio Culturale dai dipendenti assegnati all'unità operativa competente per materia, nel rispetto delle qualifiche funzionali dei dipendenti stessi e sotto la diretta responsabilità del Capo Settore, cui compete la responsabilità del procedimento ai sensi della L.R. n.10/1991.
- 2) L'accertamento e la verifica dei bisogno assistenziali competono al servizio sociale comunale sotto le responsabilità dell'Assistenza Sociale coordinatore.
- 3) Per l'organizzazione dell'Ufficio e per l'individuazione delle mansioni dei dipendenti si fa riferimento al regolamento organico con annessa pianta organica del personale e/o al regolamento di organizzazione dell'Ente.

ART. 25

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

- 1) Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio Sociale deve avvalersi oltre che della relazione dell'Assistente Sociale anche delle informazioni assunte dalla Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.
- 2) Potranno essere richieste informazioni ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.
- 4) Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.

- 5) Il procedimento amministrativo inerente alle pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace comunque alla normativa dettata in materia della L.R. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

ART. 26

PROVVEDIMENTO EROGATIVO DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Ad ogni istanza posta in istruttoria deve seguire al termine dell'attività istruttoria stessa apposito provvedimento. E' però consentito di esitare più istanze mirate ad ottenere lo stesso tipo d'intervento assistenziale adottando un solo provvedimento a condizione che dal contesto dello stesso si evincano i seguenti elementi:

- a) Estremi dell'istanza e generalità del soggetto richiedente
- b) esito dell'istruttoria con riferimento alle singole istanze.
- c) esplicitazione dei criteri, e delle modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale con riferimento alla normativa dettata dal presente regolamento e con specificazione delle motivazioni che hanno determinato eventuali trattamenti differenziati.

ART.27

EVENTUALE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

- 1) Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a fruire di determinati trattamenti assistenziali, questa verrà predisposta dall'Ufficio servizio sociale, a conclusione della attività istruttoria, e sarà sottoscritta dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.
- 2) La graduatoria di cui al precedente comma sarà approvata dall'organo dell'Ente competente a termini di Statuto e produrrà effetti successivamente all'esecutività del relativo provvedimento.

ART.28

COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 15 – 1° comma sub lettera "b" della L.R.n.44/91, appartiene alla Giunta Comunale, fatte salve le competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi del successivo articolo. In materia di assistenza economica e per tutti gli interventi assistenziali la Giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di deliberazione munita dei pareri prescritti dall'art 53 della legge n°142/90 come recepita dalla L.R. n.48/91 entro 15 giorni dalla sua presentazione;
- 2) Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione dei contributi in favore di soggetti nuclei per i quali l'Ufficio del Servizi Sociale si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera congrua. Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio di Servizio Sociale proponga l'erogazione di contributi e la Giunta non accolga, in tutto od in parte la proposta.
- 3) Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla giunta per attivare diverse forme di assistenza, sarà riconosciuto, ai sensi dell'art.13 della L.R. n.10/1991, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste per ciascun intervento dal presente regolamento.

ART.29

COMPETENZE GESTIONALI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

- 1) La liquidazione dei benefici previsti dal presente regolamento, ove non sia stata disposta nel contesto della deliberazione con cui la Giunta abbia stabilito di accogliere

la relativa istanza in tutti i casi in cui in base al provvedimento della Giunta e nell'ambito delle somme con lo stesso impegnate, debba avvenire in un momento successivo o in termini cadenzati, rientra, ai sensi del D.L/vo 267/2000, tra le competenze gestionali devolute al responsabile del servizio che vi provvede, con apposita determinazione, da adottare previa acquisizione dell'attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario del Comune

ART 30

RICHIESTE DI RIESAME

- 1) I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio assistenziali obbligatori dovranno essere notificati agli interessati nei modi di legge.
- 2) Resta ferma la possibilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative della Giunta, con impugnativa della relativa deliberazione secondo la normativa vigente in materia e secondo quanto, sarà specificato nel dispositivo della deliberazione stessa ai sensi dell'art. 3 – 4° comma - della L.R. n.10/1991.
- 3) L'Amministrazione Comunale con il supporto del competente ufficio prende in considerazione eventuali richieste di riesame di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti di fatto e/o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistiti.

ART. 31

SCHEDARIO DEI SOGGETTI ASSISTITI

- 1) L'Ufficio preposto alle pratiche di assistenza economica avrà cura di istituire una scheda individuale dei soggetti assistiti nel cui contesto dovranno essere riportati tutti gli interventi assistenziali attuati in favore del soggetto cui la scheda si riferisce.
- 2) Lo schedario costituito dalle schede individuali di cui al precedente comma dovrà essere costantemente aggiornato in modo da consentire l'esatta rilevazione degli interventi contributivi e di ogni altra forma di assistenza in favore del titolare della scheda con specificazione dei provvedimenti adottati a tal fine dall'Amministrazione.
- 3) Le schede e lo schedario previsti dai precedenti commi potranno essere, redatti su supporti magnetici e formeranno oggetto di apposito servizio informatizzato dell'ente.

ART. 32

AGGIORNAMENTO PARAMETRI ECONOMICI E RETRIBUTIVI

- 1) i parametri economici degli interventi assistenziali, gli indici reddituali e i limiti di contribuzione specificati nel presente regolamento saranno aggiornati in base agli indici di incremento ufficiali pubblicati dall'ISTAT, con deliberazione della Giunta Municipale riferita alle singole fattispecie
- 2) in caso di mancata adozione della deliberazione prevista dal precedente comma, pur in presenza di incrementi pubblicati dall'ISTAT s'intendono confermati gli elementi economici risultanti dal presente regolamento, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento approvato.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RIVALSA

ART. 33

AZIONE DI RIVALSA

Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita dell'utente, previsti dagli artt. 11-12-13-15-18-19-22 del

presente regolamento, dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso fino alla corrispondenza dell'importo corrispondente al MNIMO VITALE, nei confronti dei soggetti obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del vigente codice civile fatta salva l'eccezione di cui all'art. 4 – 3° comma - del presente regolamento ove tale richiesta di rimborso non possa essere obiettivamente esperita.

Per conseguire il recupero totale o parziale delle spese di cui al precedente comma sarà tempestivamente attivata, in caso di infruttuosità della suddetta richiesta di rimborso, azione di rivalsa secondo la normativa dettata dagli artt. 75 ed 80 della legge n° 6972 del 17.7.1890 e successive modifiche ed integrazioni, richiamata dall'art. 68 della L.R. n° 22 del 1986, salvo che non sia stata regolarmente accertata da parte dell'ufficio dei servizi sociali, l'inesistenza di soggetti "obbligati agli alimenti" ai sensi dello stesso art. 433 del codice civile.

L'evenienza di cui ai precedenti commi formerà oggetto di specificazione nel contesto del provvedimento con cui si dispone l'erogazione del servizio in favore dell'utente.

ART. 35

SOGGETTI OBBLIGATI AL RIMBORSO

1) L'azione di rivalsa, in relazione al disposto dell'art. 68 – 4° comma della L.R. n.22/1986 sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati (secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile) il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di accesso gratuito ai servizi socio assistenziali.

L'azione di rivalsa sarà attivata con carattere di precedenza, per ragioni di economia procedurale e temporale, nei confronti dei soggetti obbligati che risiedono nel territorio nazionale .

Ove l'esperienza di rivalsa previsto dal precedente comma dovesse rivelarsi completamente infruttuosa sarà attivata analogo azione nei confronti dei soggetti residenti all'estero limitatamente agli obblighi alimentari e con l'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificati con legge dello Stato.

ART. 36

DOCUMENTAZIONE PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attivata la procedura di rivalsa dovrà essere acquisita, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali la documentazione sotto specificata:

a) certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che per vincolo di parentela e o per titolo equiparato (affidamento, adozione) sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno a carico del capo famiglia;

b) documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti ove la compartecipazione al costo da parte dell'utente e dei familiari conviventi non copra l'intero importo delle spese ammissibili al rimborso.

c) eventuali atti contrattuali od obbligazionari giuridicamente e fiscalmente regolari da cui risulti che i soggetti obbligati hanno stabilito contenuto e modalità, di esecuzione degli oneri incombenti sugli stessi soggetti obbligati anche in difformità all'ordine previsto all'art.433 del codice civile.

Documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari citati alle precedenti lettere a) e b), costituita dalle dichiarazioni o dai modelli ufficiali dei redditi e la dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'esistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.

2) alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari individuato in relazione al precedente comma concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresi i redditi utili ai fini dell'esenzione sanitaria, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta e al netto della quota aggiuntiva di famiglia

ART. 37

ENTITA' DELLA RIVALSA

Per quanto concerne l'ammontare del rimborso da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa si fa riferimento alle disposizioni emanate dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, giusto D.A n. 867 /S7 del 15/04/2003 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 38

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI

IL presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del competente organo di controllo e previa pubblicazione ai sensi dell'art. 197, 2° comma del vigente O.R.EE.LL. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il corpo organico di norme, dettate sulla stessa materia dai regolamenti approvati con deliberazioni consiliari n.99 del 09.11.1999 e n.57 del 14/07/2005

Publicato ed affisso all'Albo Pretorio
dal 11/11/08 al 23/11/08
Registrata al n. 11-0-08
Calatafimi Segesta, IL MESSO COMUNALE
(Giulio Salvatore)